

REGOLAMENTO (CEE) N. 1030/86 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 1986
relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 73.40 B della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, allo scopo di assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno promulgare disposizioni sulla classificazione tariffaria di un portachiavi costituito da una catenella di acciaio nichelato di 3 cm circa di lunghezza che presenta ad un'estremità un anello dello stesso metallo provvisto di un sistema di apertura e chiusura ed all'altra una piccola custodia protettiva di materia plastica artificiale (5 × 2,5 cm, circa) contenente un piccolo taccuino per indirizzi la cui copertina reca un messaggio pubblicitario;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3679/85 del Consiglio⁽⁴⁾, elenca nella voce 73.40 della tariffa doganale comune gli altri lavori di ghisa, ferro o acciaio, e nella voce 48.18 della tariffa doganale comune, fra l'altro, registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, ecc.; che per la classificazione delle suddette merci si possono prendere in considerazione dette voci;

considerando che tale portachiavi è un articolo composto; che il taccuino è di dimensioni troppo ridotte per una utilizzazione pratica; che l'anello e la catenella, di

acciaio nichelato, conferiscono all'articolo, tenuto conto in particolare della sua utilizzazione abituale, il carattere essenziale ai sensi della regola generale n. 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune; che, pertanto, tale portachiavi è da classificare nella sottovoce 73.40 B della tariffa doganale comune;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un portachiavi costituito da una catenella di acciaio nichelato di 3 cm circa di lunghezza che presenta ad un'estremità un anello dello stesso metallo provvisto di un sistema di apertura e chiusura ed all'altra una piccola custodia protettiva di materia plastica artificiale (5 × 2,5 cm, circa) contenente un piccolo taccuino per indirizzi la cui copertina reca un messaggio pubblicitario, deve essere classificato nella seguente sottovoce della tariffa doganale comune:

73.40 B altri lavori di ghisa, ferro o acciaio:

B. altri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 2.